



Allegato 1

## **PROTOCOLLO D'INTESA "PIÙ SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO"**

**AVVISO PUBBLICO PER REALIZZARE INTERVENTI DI FORMAZIONE E  
INFORMAZIONE SULLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

**€ 1.679.000**

## PREMESSA

Il contesto produttivo del Lazio è caratterizzato dalla presenza sul territorio di micro e PMI, fortemente condizionato dalla crisi economica degli ultimi anni. Così come, anche in conseguenza della crisi, il fenomeno del “sommerso” che colpisce alcuni comparti produttivi più che altri, contribuisce a rendere problematiche le attività per affrontare efficacemente l’adeguamento alle norme, dal lato delle imprese, e la riduzione del rischio per i lavoratori.

I dati Inail al 31 dicembre 2018 evidenziano a livello nazionale un aumento delle denunce di infortunio sul lavoro (+0,9%) rispetto al 2017, con un incremento degli eventi con esito mortale (+9,1%) e degli infortuni in itinere, avvenuti cioè nel tragitto di andata e di ritorno tra l’abitazione e il posto di lavoro (+2,7%). I medesimi dati a livello regionale registrano una leggera flessione delle denunce di infortunio sul lavoro nel loro complesso rispetto allo stesso periodo del 2017 (-1,4%) ma un aumento degli eventi in itinere (+1,5%) e una invarianza del numero di infortuni mortali. Per quanto concerne le denunce di malattie professionali, si segnala un aumento rispetto all’anno precedente sia a livello Italia (+2,4%) sia a livello Lazio (+6,1%).

Le strategie europee adottate nel corso degli ultimi anni hanno posto l’accento sul ruolo della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro quale elemento essenziale per rafforzare la competitività e la produttività delle imprese e contribuire all’efficienza dei sistemi di protezione sociale.

Con la Comunicazione della Commissione del 10 gennaio 2017 *“Lavoro più sicuro e più sano per tutti - Aggiornamento della normativa e delle politiche dell’UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro”*, tra le azioni fondamentali individuate per dare un nuovo slancio al quadro strategico dell’UE in materia di salute e di sicurezza sul luogo di lavoro rientra l’assistenza alle aziende, in particolare alle microimprese e alle PMI, affinché si conformino alle norme di salute e sicurezza sul lavoro.

Con la suddetta Comunicazione la Commissione richiama l’attenzione degli Stati membri su tre argomenti fondamentali:

1. l’importanza della messa punto di una cultura della prevenzione dei rischi nell’ambito dei programmi di formazione in tutti i livelli del ciclo d’istruzione e in tutti i settori, ivi comprese la formazione professionale e l’università in quanto luoghi nei quali si acquisiscono comportamenti corretti in materia di prevenzione;
2. la formazione dei giovani imprenditori in materia di gestione della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, nonché alla formazione dei lavoratori per quanto riguarda i rischi nelle imprese e i mezzi per prevenirli e combatterli. Questo aspetto è particolarmente importante per le PMI e per i lavoratori migranti;
3. mettere a punto campagne di sensibilizzazione settoriale mirate particolarmente alle PMI e a promuovere la gestione della salute e della sicurezza nell’ambito delle imprese attraverso scambi di esperienze e di buone prassi mirate, per settori specifici.

Nel contesto regionale, con il protocollo d’Intesa *“Più Salute e Sicurezza sul Lavoro”* sottoscritto il 29 aprile 2019, la Regione Lazio ha inteso potenziare gli interventi tesi a rafforzare la cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro e del benessere dei lavoratori con una attenzione particolare anche alle azioni che concorrono a promuovere la responsabilità sociale dell’impresa. In particolare:

- avviare azioni mirate a consolidare, promuovere e diffondere la cultura e la pratica della salute e della sicurezza in ogni ambiente di vita, di studio e di lavoro, con l’obiettivo di

migliorare la qualità e le condizioni di lavoro e di favorire la competitività e la sostenibilità dei sistemi di sicurezza sociale;

- aumentare il grado della sicurezza, in particolare nelle micro e piccole imprese, e delle attività lavorative più a rischio, promuovendo ed elevando il livello informazione, comunicazione, formazione assistenza, vigilanza e controllo;
- educare i giovani al principio della sicurezza personale e collettiva in tutti gli ambienti di vita e di lavoro, anche mediante il pieno coinvolgimento della scuola di ogni ordine e grado e delle Università, in quanto luoghi privilegiati per promuovere la cultura della sicurezza e per sviluppare il valore della prevenzione;
- promuovere un sistema di collaborazione e di scambio informativo tra le Parti, secondo le rispettive competenze, favorendo l'utilizzo integrato delle fonti informative disponibili, nella finalità di rendere maggiormente incisiva l'azione di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e di programmare azioni efficaci per il contrasto delle situazioni di rischio, nonché - anche attraverso specifico protocollo d'intesa - l'azione di reinserimento dei lavoratori con disabilità da lavoro;
- valorizzare gli Organismi Paritetici costituiti a norma dell'art. 51, d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., presenti nell'ambito regionale per la formazione dei lavoratori e dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS e RLST).

## 1. FINALITA'

Con il presente Avviso la Regione intende dare attuazione alle azioni previste dall'art. 2 del Protocollo d'Intesa "Più Salute e Sicurezza sul Lavoro". In particolare, realizzare interventi formativi dedicati ai soggetti previsti dall'art. 2, lettere c) e d) del Protocollo medesimo, anche con il coinvolgimento degli Organismi Paritetici di cui all'articolo 51, d.lgs. n. 81/2008 s.m.i.:

- Lavoratori
- Datori di lavoro delle PMI
- Piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 c.c.
- liberi professionisti
- RLS e RLST.

Gli interventi formativi, in particolare, dovranno essere orientati a contrastare i rischi di infortuni gravi e mortali, alla prevenzione delle malattie professionali e ai sistemi di gestione della sicurezza.

Saranno ammissibili soltanto progetti di formazione di natura "incrementale", cioè aggiuntiva rispetto alla formazione obbligatoria prevista dalla disciplina vigente sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.<sup>1</sup>

## 2. OBIETTIVI GENERALI

---

<sup>1</sup> Per la formazione obbligatoria vedasi l'Accordo del 21 dicembre 2011 adottato in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Con il presente Avviso si vuole promuovere l'inclusione attiva nei progetti delle imprese del territorio, con particolare riferimento alle micro e alle piccole e medie imprese, favorendo altresì la costituzione di reti di collaborazione delle stesse in materia di sicurezza del lavoro.

Dal punto di vista metodologico, la formazione relativa alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro è concretamente in grado di attivare processi di apprendimento se viene realizzata nel rispetto dei seguenti presupposti:

- assume la complessità del "tema gestione sicurezza", evidenziando le molteplici variabili che influiscono sulla capacità di creare le condizioni di sicurezza, riconoscendo e prevenendo i rischi legati al lavoro e all'utilizzo di specifiche attrezzature;
- genera un coinvolgimento attivo dei partecipanti (lavoratori e datori di lavoro) affinché sviluppino la capacità di riflettere autonomamente sui propri comportamenti e, di conseguenza, di attivare i comportamenti corretti per la prevenzione dei rischi e la sicurezza dell'ambiente di lavoro;
- favorisce lo scambio di esperienze e la riflessione all'interno del o dei gruppi di apprendimento.

L'intervento formativo dovrà essere articolato tenendo conto delle seguenti componenti:

- formazione specifica sui rischi specifici legati al comparto cui appartiene l'impresa e le misure specifiche messe in atto per prevenire tali rischi, nonché sulle procedure di sicurezza e di igiene di cui l'azienda si è dotata;
- formazione per l'approfondimento delle particolari tipologie di rischio presenti nell'azienda e specificatamente legate alla mansione svolta dal lavoratore (o dal gruppo), sui dispositivi di sicurezza e sulle procedure di sicurezza relative alle macchine/impianti cui il lavoratore (o il gruppo) è addetto, oppure come momento di trasferimento e contestualizzazione dei contenuti acquisiti nei moduli precedenti;
- formazione manageriale, prevista per coloro che ricoprono ruoli di responsabilità rispetto alla sicurezza, ivi compresi i Responsabili dei Lavoratori per la Sicurezza (SRL, SRLT); formazione su aspetti relativi alla comunicazione, alla gestione delle emergenze (momenti di crisi /di panico, situazioni di rischio specifiche, ecc.), ai modelli organizzativi e gestionali, alla valutazione del rischio lavoro-collegato ecc.

### **3. OBIETTIVI SPECIFICI**

Le proposte progettuali dovranno essere finalizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi specifici:

- Favorire la conoscenza del quadro normativo vigente in materia di sicurezza sul lavoro con riferimento specifico al comparto cui appartiene l'impresa;
- Accrescere la conoscenza dei principali fattori di rischio per la salute e la sicurezza sul lavoro, quali cause di infortuni gravi e delle malattie professionali con riferimento specifico al comparto cui appartiene l'impresa;
- Favorire l'acquisizione da parte dei lavoratori di comportamenti adeguati alle procedure di sicurezza, alla gestione dei rischi e delle emergenze con riferimento specifico ai rischi specifici legati al comparto cui appartiene l'impresa e le misure specifiche messe in atto per prevenire tali rischi, nonché sulle procedure di sicurezza e di igiene di cui l'azienda si è dotata;

- Fornire strumenti cognitivi e comportamentali per favorire l'autotutela dei lavoratori ai fini di una maggiore prevenzione.
- Favorire l'acquisizione di capacità di gestione dei rischi nelle piccole e medie imprese.

Inoltre, le proposte progettuali dovranno includere i seguenti elementi di innovazione:

- progettazione di interventi di sistema allo scopo di promuovere presso le aziende interventi mirati a creare sistemi coerenti di valutazione e gestione dei rischi e di uscire dalla logica dell'adempimento burocratico;
- valorizzazione delle logiche connesse all'attuazione di Piani formativi aziendali, interaziendali o settoriali.

Ogni progetto dovrà valorizzare logiche di connessioni interaziendali e coinvolgere un minimo di 12 destinatari (almeno un lavoratore per impresa coinvolta). Risulteranno ammissibili anche progetti che coinvolgono un minimo di 12 destinatari a prescindere dal numero di imprese coinvolte.

#### 4. DESTINATARI DELLE AZIONI

In coerenza con i decreti ministeriali, i destinatari degli interventi formativi saranno:

- lavoratori;
- datori di lavoro delle piccole, medie e micro imprese;
- piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile;
- liberi professionisti;
- RLS e RLST.

#### 5. CARATTERISTICHE DEL SOGGETTO PROPONENTE

I soggetti che possono presentare progetti sono:

- Organismi Paritetici costituiti ai sensi del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81, lettera ee) singolarmente se accreditati ai sensi della **D.G.R. n. 682/2019**, e/o eventualmente in ATI/ATS con Organismi di Formazione professionale accreditati per la macro tipologia della Formazione Continua e per l'Area di Attività "Sicurezza Aziendale";
- Enti Bilaterali come definiti dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 2, lett. per i comparti produttivi/territori in cui non siano ancora stati formalmente costituiti (con documentata esperienza pluriennale in materia di sicurezza sul Lavoro) singolarmente se accreditati ai sensi della **D.G.R. n. 682/2019** o eventualmente in ATI/ATS con Organismi di Formazione professionale accreditati per la macro tipologia della Formazione Continua e per l'Area di Attività "Sicurezza Aziendale";
- Organismi di Formazione professionale accreditati ai sensi della **D.G.R. n. 682/2019** per la macro tipologia della Formazione Continua e per l'Area di Attività "Sicurezza Aziendale", nei settori dove non sia comprovata la presenza, nel territorio regionale di Organismi Paritetici o Enti Bilaterali. In tal caso gli organismi di formazione professionale devono costituire ATI/ATS con almeno una associazione datoriale e una associazione dei prestatori dei lavoratori del settore di attività scelto.

A pena d'inammissibilità, a prescindere dalla tipologia, gli Organismi Paritetici e/o gli Enti Bilaterali dovranno inviare, in fase di presentazione del/i progetto/i, copia autenticata dell'atto notarile attestante la formale costituzione del proprio ente e dello statuto.

A pena di inammissibilità della domanda di finanziamento, i soggetti proponenti dovranno essere accreditati ai sensi della **D.G.R. n. 682/2019** per la macrotipologia "Formazione continua", per l'Area di Attività "Sicurezza Aziendale";

A pena di inammissibilità della domanda di finanziamento, in caso di ATI o ATS, il mandatario o Soggetto Capofila, deve essere un soggetto accreditato avente i requisiti sopra indicati.

In caso di ATI/ATS non ancora costituita, i partecipanti dovranno dichiarare l'intenzione di costituirsi in ATI/ATS, indicando specificatamente i ruoli, le competenze e la suddivisione finanziaria esatta, espressa in euro, dei singoli soggetti nell'ambito della realizzazione dell'intervento proposto, ed il soggetto mandatario dell'associazione. Nel raggruppamento deve essere presente almeno un Organismo Paritetico e/o un Ente Bilaterale previsto da accordi interconferderali, di categoria, nazionali o territoriali.

L'avvenuta costituzione dell'ATI/ATS deve essere dimostrata, mediante presentazione della predetta scrittura privata autenticata, entro e non oltre 30 gg. dall'avvenuta ammissione al finanziamento. La mancata presentazione del suddetto atto causerà la **revoca** del finanziamento.

A pena d'inammissibilità, si specifica che la domanda:

- deve riportare, in relazione allo specifico progetto presentato, le parti dell'intervento ed il relativo valore economico espresso in euro che saranno eseguite dai singoli partecipanti riuniti;
- deve essere sottoscritta da tutti i partecipanti all'ATI o all'ATS e contenere l'impegno che, in caso di ammissione al finanziamento, gli stessi conferiranno mandato collettivo con rappresentanza ad uno di essi detto "mandatario", che deve essere indicato già nella domanda, il quale sottoscriverà l'Atto Unilaterale d'Impegno (All. B) in nome e per conto degli altri mandanti.

A pena d'inammissibilità della domanda di finanziamento, in caso di ATI /ATS nella quale soltanto il soggetto mandatario risulta accreditato ai sensi della **D.G.R. n. 682/2019**, il mandato collettivo con rappresentanza deve obbligatoriamente riservare a quest'ultimo lo svolgimento dell'attività formativa. Le attività residuali previste dal progetto possono invece essere ripartite tra gli altri componenti dell'associazione.

Ai fini della costituzione dell'ATI o dell'ATS gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, il mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto il mandatario.

Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della Regione Lazio.

Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della Regione Lazio per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal presente Avviso e o comunque connesse al presente Avviso fino all'estinzione di ogni rapporto con la

Regione Lazio. La Regione Lazio, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai singoli mandanti.

In ogni progetto dovrà essere indicato l'elenco delle imprese che partecipano al progetto, includendo il numero dei lavoratori coinvolti, e le relative dichiarazioni *de minimis*.

## 6. AVVIO DELLE ATTIVITA'

In conformità con quanto previsto nella Determinazione B6163/2012 e s.m.i. entro 30 giorni dalla notifica dell'approvazione del finanziamento del progetto, effettuata mediante comunicazione tramite posta certificata, il beneficiario o soggetto attuatore dovrà avviare il progetto a pena di revoca del finanziamento medesimo.

Per l'avvio delle attività il soggetto attuatore deve presentare la seguente documentazione:

- Dichiarazione di avvio attività;
- Atto costitutivo di ATI/ATS (se del caso);
- Richiesta di erogazione dell'anticipo (in caso di scelta di questa opzione);
- Documento contabile fiscalmente idoneo, relativo all'importo da ricevere a titolo di anticipo (in caso di scelta di questa opzione);
- Fidejussione<sup>2</sup> assicurativa o bancaria, in caso di richiesta di erogazione dell'anticipo.

## 7. DURATA DEGLI INTERVENTI

L'attività dovrà concludersi entro 12 mesi a decorrere dalla data di avvio del progetto, salvo concessione di proroga per straordinari e sopravvenuti motivi. La proroga deve essere richiesta entro 90 giorni precedenti la conclusione del progetto e per un massimo di 6 mesi.

## 8. RISORSE DISPONIBILI

Le risorse attribuite al presente Avviso sono complessivamente pari a € **1.679.000**.

Il finanziamento massimo per ogni progetto è pari ad € 150.000 anche in caso di più edizioni.

Sono finanziabili fino ad un massimo di n. 2 progetti per ATI/ATS.

## 9. COSTI AMMISSIBILI

L'Avviso si attua attraverso lo strumento di semplificazione dei costi con l'applicazione del tasso forfettario pari al 40% delle spese dirette di personale ammissibili conformemente all'art. dall' art. 67 lettera d) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, come integrato dall'art. 68 ter del Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del 18 luglio 2018. Il costo complessivo di ogni progetto è il risultato

---

<sup>2</sup> Ai fini dell'anticipazione sono ammesse garanzie fideiussorie conformi alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia, emesse dalle banche e dalle compagnie di assicurazione. In nessun caso possono essere accettate garanzie emesse da "vecchie finanziarie 106" o da "confidi minori".

Nell'ambito delle fideiussioni assicurative, saranno accettate esclusivamente quelle rilasciate da compagnie di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo 15 Cauzione ed iscritte nell'Albo Imprese tenuto dall'IVASS, (il cui elenco è consultabile sul sito [www.ivass.it](http://www.ivass.it)) che abbiano conseguito una raccolta premi, riscontrabile dall'ultimo bilancio pubblicato, di almeno 500 mila euro".

della somma dei costi diretti previsti per le risorse umane, di tutti gli altri costi ammissibili come sopra evidenziati (che devono essere pari al 40% del costo delle risorse umane). In conseguenza dell'adozione del sistema semplificato, il piano finanziario che dovrà essere presentato secondo l'allegato D, dovrà essere così strutturato:

**Spese dirette del personale, relative alle seguenti voci:**

- A.1 Risorse umane interne (ad esempio, docenti, codocenti tutor, personale amministrativo e ausiliario, progettista);
- A.2 Risorse umane esterne (ad esempio, docenti, codocenti tutor, personale amministrativo e ausiliario, progettista);

**Spese riconosciute a forfait:**

A copertura degli ulteriori costi ammissibili sostenuti per l'attuazione del progetto è riconosciuto un tasso forfettario pari al 40% delle spese dirette del personale rendicontate e ritenute ammissibili a seguito dei controlli effettuati dalla Regione Lazio (calcolato sulle voci A.1, A.2,).

Per la formulazione della domanda di finanziamento e la quantificazione dell'importo complessivo del progetto, si precisa che

- i docenti dovranno essere previsti per un numero massimo di ore complessivamente corrispondenti alle attività di formazione in aula;
- potranno essere previsti uno o più tutor d'aula per un numero massimo di ore complessivamente corrispondenti alle attività di formazione in aula.
- Tutte le altre risorse professionali coinvolte nella realizzazione dell'intervento (Progettazione, Direzione, Coordinamento, Segreteria tecnica, Monitoraggio, Rendicontazione, ecc.) potranno ammontare, complessivamente, al massimo al 20% del totale delle spese del progetto. Per i massimali di costo relativi alle risorse umane esterne si dovrà fare riferimento ai Massimali di Costo di cui al paragrafo 3 dell'Allegato alla Determina B06163 del 17-09-2012.

## **10. NORME DI GESTIONE E RENDICONTAZIONE**

Per ciò che attiene le modalità di gestione e di rendicontazione dell'intervento dovrà farsi riferimento alla Determinazione B6163/2012 e successive modificazioni e integrazioni.

Il soggetto attuatore è tenuto a presentare il rendiconto intermedio ed il saldo nei termini stabiliti dall'Atto unilaterale d'impegno allegando la documentazione richiesta.

Per ciò che attiene i costi ammissibili a finanziamento e le modalità di rendicontazione si dovrà fare riferimento alla disciplina contenuta nella Determinazione B6163/2012 e s.m.i.

## **11. VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE**

La valutazione degli interventi avviene nell'ordine di presentazione delle domande fino ad esaurimento della disponibilità finanziaria.

L'ammissibilità delle domande viene accertata dalla Direzione regionale competente in materia di Lavoro, con apposito provvedimento del Direttore regionale, a completamento delle fasi di verifica di ammissibilità e di valutazione di merito.



## 11.1 Criteri di valutazione

La valutazione delle proposte progettuali è effettuata in base ai seguenti criteri e punteggi:

### A) QUALITA' E COERENZA PROGETTUALE (punteggio massimo 45 punti)

Il criterio intende verificare numerosi aspetti di forma e di sostanza della proposta, in particolare:

A1) Coerenza interna in termini di congruità rispetto alle finalità dell'Avviso	1-5 pt
A2) Coerenza interna in termini di congruità rispetto ai nessi logici tra i contenuti della proposta ed i suoi obiettivi	1-5 pt
A3) Chiarezza espositiva nella definizione delle modalità di svolgimento delle attività previste	1-5 pt
A4) Qualità delle attività formative e loro coerenza con i sistemi sulla gestione della sicurezza	1-7 pt
A5) Adeguata competenza delle risorse professionali con le attività richieste	1-4 pt
A6) Efficacia potenziale in termini di rispondenza dell'intervento previsto ai destinatari dell'avviso	1-7 pt
A7) Efficacia potenziale in termini di rispondenza dell'intervento previsto alle esigenze espresse negli obiettivi specifici	1-7 pt
A8) Congruità e coerenza del piano finanziario	1-5 pt

### B) INNOVAZIONE E RISULTATI ATTESI (punteggio massimo 35 pt.)

Il criterio intende verificare gli aspetti innovativi ed i risultati raggiungibili con la relativa sostenibilità, in particolare:

B1) Innovatività delle metodologie di analisi per l'emersione del fabbisogno e della formazione previste nell'intervento	1-10 pt
B2) Risultati attesi dell'intervento proposto dal punto di vista qualitativo ( <i>ad es. tipologie di competenza erogata e modalità formative sperimentate</i> )	1-8 pt
B3) Sostenibilità dell'iniziativa progettuale anche dopo la conclusione del progetto	1-7 pt
B4) Innovatività del modello di sperimentazione proposto e sostenibilità del trasferimento del modello nel contesto aziendale previsto	1-10pt

### C) SOGGETTI COINVOLTI (punteggio massimo 20 pt.) riparametrare punteggio

Il criterio intende valutare l'apporto dei soggetti coinvolti, in particolare:

C1) Risultati attesi dell'intervento proposto dal punto di vista quantitativo ( <i>ad es. numero di imprese coinvolte, lavoratori coinvolti nella formazione</i> )	1-7 pt
C2) Esperienze maturate dai soggetti proponenti dell'intervento rispetto al tema	1-8 pt

previsto da affrontare verifica qualitativa	
C3) Adeguatezza delle strutture logistiche messe a disposizione per la realizzazione del progetto	1-5 pt

**La soglia minima di punteggio che deve conseguire la proposta progettuale per accedere al finanziamento è di 60/100.**

## **12. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO**

L'erogazione delle risorse avviene nelle seguenti due modalità:

1. All'approvazione del rendiconto finale, per l'intero importo riconosciuto;
2. A titolo di anticipazione, fino ad un massimo del 60% del finanziamento approvato. In questo caso dovrà essere prodotta garanzia fidejussoria. Il saldo verrà erogato previa approvazione del rendiconto finale.

Per il pagamento del saldo Il Soggetto attuatore è tenuto a presentare entro e non oltre 60 gg. dal termine dell'attività la rendicontazione delle attività svolte alla Direzione regionale competente in materia di Lavoro – Via R. Raimondi 7 – 00145 Roma.

Eventuali proroghe dovranno avere carattere straordinario, essere debitamente motivate e subordinate all'approvazione della struttura regionale competente. Il soggetto attuatore dovrà produrre una relazione descrittiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti, allegando eventuali prodotti realizzati. E' consentito, comunque, aggiungere altra documentazione che si ritenga utile a dare conto dell'attività svolta e dei risultati raggiunti. Tutti i prodotti realizzati con il contributo dell'Amministrazione sono di proprietà dell'Amministrazione medesima; pertanto la mancata consegna all'Amministrazione di tali prodotti comporterà la revoca del contributo concesso. In fase di rendicontazione, il soggetto attuatore, in virtù dell'adozione dello strumento di semplificazione del tasso forfettario pari al 40% delle spese dirette del personale ammissibili per la copertura dei restanti costi necessari per l'implementazione dell'operazione, sarà tenuto a presentare il rendiconto di spesa corredato dalla sola documentazione contabile riferita alla macro-voce di spesa delle Risorse Umane direttamente impegnate nell'operazione riferite alle seguenti voci di spesa del conto economico previsto dalla Determina Dirigenziale n. B06163 del 17/09/2012:

- A.1 Risorse umane interne (ad esempio, docenti, codocenti tutor, personale amministrativo e ausiliario, progettista);
- A.2 Risorse umane esterne (ad esempio, docenti, codocenti tutor, personale amministrativo e ausiliario, progettista).

Tutte le spese dirette del personale devono essere riferite al periodo compreso tra la data di avvio e quella di conclusione di attività del progetto. Fanno eccezione le spese per la progettazione dell'intervento (precedenti alla presentazione della domanda) e quelle per le operazioni amministrative di rendicontazione (successive alla fine delle attività). Tali spese dovranno comunque essere state effettivamente sostenute al momento della presentazione del rendiconto, pena l'inammissibilità. Le spese dirette riferite al personale devono essere identificabili, riconducibili al progetto e attestate da documenti giustificativi (fatture, ricevute, buste paga, F24, ecc.). Devono, inoltre, essere esibiti i giustificativi che attestino l'effettivo pagamento delle spese rendicontate (bonifici bancari, mandati di pagamento quietanzati, ecc.). Non sono riconosciuti pagamenti in contanti.

Tutte le spese indicate nella scheda finanziaria devono intendersi lorde. Pertanto, l'importo indicato per le diverse tipologie di risorse umane deve comprendere tutti gli oneri fiscali e previdenziali a carico del lavoratore e del datore di lavoro. Sarà onere del soggetto attuatore consegnare unitamente ai documenti giustificativi della spesa un prospetto riepilogativo del calcolo del costo lordo sostenuto per il personale. Per le retribuzioni calcolate su base oraria sarà fatto riferimento al CCNL del settore di riferimento.

L'importo forfettario del 40% delle spese dirette del personale ammissibili, dovrà essere utilizzato per coprire tutti i restanti costi necessari per la realizzazione dell'operazione, e tali spese non dovranno essere rendicontate, giustificate o supportate da alcun documento di spesa. L'importo forfettario pari al 40% delle spese di personale previsto dal preventivo approvato rappresenta l'ammontare massimo riconosciuto dall'amministrazione al beneficiario e sarà pertanto ricalcolato sulla base dei costi del personale ritenuti ammissibili in fase di rendicontazione dell'operazione.

La fideiussione dovrà essere conforme allo schema tipo approvato dalla Direzione regionale Lavoro con Determinazione n. G04379 del 5 aprile 2018 (Allegato G).

### **13. TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

I progetti devono essere presentati esclusivamente attraverso posta certificata, all'indirizzo pec: [affarigenerali0805@regione.lazio.legalmail.it](mailto:affarigenerali0805@regione.lazio.legalmail.it), con decorrenza dalla pubblicazione dell'Avviso e fino ad esaurimento delle risorse stanziato.

Modalità di presentazione della proposta progettuale diverse da quella indicata comportano l'esclusione. Le informazioni e la documentazione da produrre per l'ammissibilità alla fase di valutazione, sono elencate di seguito:

- domanda di ammissione a finanziamento (Allegato A - 01), da stampare, firmare e allegare;
- dichiarazioni redatte sul modello Allegato A - 02 a e b), da stampare, firmare e allegare;
- dichiarazioni de minimis (Allegato A - 03) prodotte dalle imprese partecipanti al progetto, da stampare, firmare e allegare;
- dichiarazione d'intenti (Allegati A - 04) per la costituzione dell'ATI/ATS, da stampare, firmare e allegare;
- atto unilaterale di impegno (Allegato B) da stampare, firmare e allegare;
- formulario di presentazione della proposta (Allegato C), da stampare, firmare e allegare;
- scheda finanziaria di progetto, (Allegato D), da stampare, firmare e allegare;
- Modulo informativo (Allegato E) per l'iscrizione dell'aiuto al RNA da trasmettere in formato excel;
- Consenso al trattamento dei dati personali (Allegato F).

La carenza di uno o più documenti o la loro errata, illeggibile o incompleta formulazione, costituiscono motivo di esclusione dalla procedura. Ai fini della valutazione tecnica, devono inoltre essere allegati i Curriculum vitae delle risorse umane coinvolte nella realizzazione del progetto.

Non saranno considerate ammissibili e pertanto **saranno respinte le domande:**

- ove non siano specificati, all'interno dell'ATI/ATS, i ruoli, le competenze e/o le suddivisioni finanziarie dei singoli soggetti e il mandatario;
- ove non sia rispettato, in caso di ATI/ATS, il vincolo di riservare l'attività formativa al soggetto mandatario/capofila accreditato ai sensi della normativa regionale vigente;
- ove non figurino all'interno dell'ATI/ATS almeno un Organismo Paritetico ai sensi dell'art. 2, lett. ee) del dlgs. n. 81/2008 e/o un Ente Bilaterale ovvero almeno una associazione datoriale e una associazione dei prestatori dei lavoratori del settore di attività scelto;
- qualora la domanda di finanziamento, nel caso il soggetto attuatore sia un ente accreditato ai sensi della normativa regionale vigente, non sia presentata congiuntamente ai soggetti proponenti previsti dal presente Avviso;
- che non rispettino i limiti di spesa indicati nel presente Avviso.

#### **14. OBBLIGHI DEL SOGGETTO PROPONENTE AMMESSO AL FINANZIAMENTO**

Si rammentano i principali adempimenti che il soggetto beneficiario ammesso al finanziamento sarà tenuto a rispettare, come definiti dall'avviso e dall'Atto unilaterale di impegno:

- Osservare le normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di fondi strutturali ed accettare il controllo della Regione, Stato Italiano ed Unione Europea;
- Applicare nei confronti del personale dipendente il contratto collettivo nazionale del settore di riferimento;
- Applicare la normativa vigente in materia di lavoro, sicurezza ed assicurazioni sociali obbligatorie, nonché rispettare la normativa in materia fiscale;
- Utilizzare un conto corrente bancario dedicato all'intervento;
- Utilizzare un conto corrente bancario dedicato unicamente alle operazioni di progetti finanziati dalla Regione Lazio ovvero, in attuazione a quanto previsto dai regolamenti comunitari, adottare un sistema contabile distinto, ovvero un'adeguata codificazione contabile, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari. La contabilità inerente l'intervento finanziato dal presente avviso deve essere resa facilmente riscontrabile da parte degli organismi deputati alla verifica in itinere ed ex-post;
- Redigere il rendiconto finale delle spese sostenute per la realizzazione del progetto e presentarlo entro 60 giorni dalla conclusione dello stesso;
- Su semplice richiesta dell'amministrazione esibire la documentazione originale;
- Assicurare la massima collaborazione per lo svolgimento delle verifiche con la presenza del personale interessato;
- Agevolare l'effettuazione dei controlli nel corso delle visite ispettive;
- Fornire le informazioni ordinarie e straordinarie richieste dalla Regione entro i termini fissati;
- Assicurare la massima trasparenza e parità di trattamento;

In caso di inosservanza di uno o più obblighi posti a carico del soggetto proponente, la Regione, previa diffida ad adempiere, procede alla revoca del finanziamento ed al recupero delle somme erogate.

## **15. NORME PER LA GESTIONE E LA RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ**

In materia di gestione del finanziamento, il soggetto beneficiario è tenuto a rispettare quanto previsto nell'avviso, nell'atto unilaterale di impegno e, più in generale, nella normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

Per ciò che attiene i costi ammissibili a finanziamento si dovrà fare riferimento alla disciplina Comunitaria vigente in materia. Ogni beneficiario/soggetto attuatore è tenuto a presentare il rendiconto finale delle spese sostenute per la realizzazione dell'intervento entro 90 giorni dalla conclusione dello stesso.

## **16. CONTROLLI**

La Regione si riserva di svolgere verifiche e controlli in qualunque momento e fase della realizzazione degli interventi ammessi al finanziamento secondo quanto previsto dalla vigente normativa in merito, anche presso i soggetti che erogano formazione. I controlli potranno essere effettuati oltre che dalla Regione anche dallo Stato Italiano e dall'Unione Europea. Il soggetto beneficiario del finanziamento avrà altresì l'obbligo di rendersi disponibile, fino a 5 (cinque) anni dall'erogazione del contributo, a qualsivoglia richiesta di controlli, di informazioni, di dati, di documenti, di attestazioni o dichiarazioni, da rilasciarsi eventualmente anche dai fornitori di servizi.

## **18. CONDIZIONI DI TUTELA DELLA PRIVACY**

Tutti i dati forniti dal Soggetto Beneficiario nell'ambito della presente procedura verranno trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003 come modificato dal Reg. (UE) 2016/679.

## **18. AIUTI DI STATO**

Le imprese partecipanti alla formazione vengono considerate come beneficiarie dell'intervento e devono pertanto conformarsi alla disciplina per gli Aiuti di Stato. Tenendo conto di quanto previsto dall'art. 14. par. 4 del Regolamento (UE) n. 1304/2013, i finanziamenti, erogati a valere sul presente Avviso rientrano nella disciplina degli "Aiuti di Stato" così come definita dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (Regolamento "de minimis"), aiuti di importanza minore.

Gli aiuti di importanza minore (De minimis), ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013, vale a dire non più di € 200.000 di aiuti, ricevuti dall'impresa unica, sono calcolati su tre esercizi finanziari consecutivi, compreso quello in corso (e 100.000 € se l'impresa unica opera nel settore del trasporto merci su strada per conto terzi). In questo caso non si applica nessuna riduzione di intensità di finanziamento e non si rende necessario un cofinanziamento dell'impresa. Per "impresa unica" si intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni individuate all'art. 2.2 del Reg. (UE) n. 1407/2013. Qualora l'impresa beneficiaria faccia parte di un'impresa unica, dovrà allegare anche la dichiarazione sottoscritta da ciascuna impresa collegata (controllata o controllante), come da allegato A 03a. L'importo massimo concedibile in de minimis per l'impresa che fa richiesta di finanziamento a valere sul presente Avviso non può superare i massimali sopra citati.

Qualora la concessione di aiuti «de minimis» a valere sul presente Avviso comporti il superamento dei massimali pertinenti di cui al paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 1407/2013, tale concessione non può beneficiare del presente regolamento. Il Regolamento 1407/2013 art. 1 prevede la non applicabilità della regola “de minimis” a:

- Imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) 104/2000 del Consiglio (GUCE serie L 17 del 21/2/2000);
- Imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli d’esportazione.

Sono finanziabili le imprese che operano anche in altri settori oltre che nei settori esclusi dal Reg.1407/13: in questo caso il finanziamento è concesso se l’impresa dimostra la separazione delle attività o la distinzione dei costi. Le circostanze dovranno essere dichiarate nel relativo modello. Ai sensi dell’art. 5 del Reg. (UE) n. 1407/2013, gli aiuti «de minimis» concessi possono essere cumulati con gli aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione a concorrenza del massimale previsto in tale regolamento. Essi possono essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma di altri regolamenti «de minimis» a condizione che non superino il massimale pertinente di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1407/2013. Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo comporta il superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d’esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d’esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

## **19. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Mafalda Camponeschi.

Richieste di informazioni e/o chiarimenti in merito all’Avviso e al formulario on-line possono essere inoltrate al seguente indirizzo mail: [formazione sicurezza@regione.lazio.it](mailto:formazione sicurezza@regione.lazio.it)

## **20. Normativa di Riferimento**

- Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1011/2014 della Commissione Europea del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla

Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;

- Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Regolamento (UE) N. 1407/2013 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- la Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 21 febbraio 2007, dal titolo «*Migliorare la qualità e la produttività sul luogo di lavoro: strategia comunitaria 2007-2012 per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro*»- COM(2007);
- la Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni “*Lavoro più sicuro e più sano per tutti - Aggiornamento della normativa e delle politiche dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro*” – COM (2017);
- decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 “*Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30*”;
- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*”, e s.m.i.;
- la legge 30 luglio 2010, n. 122 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*”;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” e s.m.i.;
- il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, istitutivo della Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata “*Ispettorato nazionale del lavoro*”, che integra i servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL;
- il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 “*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*”, in particolare l'art. 14;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*” e s.m.i., in particolare l'art. 10, comma 3, lettera a);
- il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177 “*Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), d.lgs. n. 81/2008*”;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2007 “Esecuzione dell'accordo del 1 agosto 2007, recante il “Patto per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2007, rubricato "Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro", emanato in attuazione dell'articolo 4, comma 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123;
- la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione” e smi ;
- la legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 “Disposizioni per la semplificazione, la competitività per lo sviluppo della regione” e in particolare l’articolo 15, comma 3, che stabilisce che “nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa europea e statale in materia, tutte le disposizioni contenute nelle vigenti leggi regionali che prevedono la concessione di contributi, benefici o utilità comunque denominati, finanziati con risorse regionali e fondi europei e finalizzate allo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese si intendono estese anche ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA, anche in associazione tra loro, di cui al libro quinto, titolo III, del codice civile”;
- la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13 “Legge di stabilità regionale 2019.”;
- la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021”;
- il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 “Regolamento regionale di contabilità”;
- la legge regionale 12 aprile 2019, n. 4 “Disposizioni per la tutela e la sicurezza dei lavoratori digitali”;
- legge regionale 14 agosto 2019, n. 18 “Disposizioni per contrastare il fenomeno del lavoro irregolare e dello sfruttamento dei lavoratori in agricoltura”;
- la Direttiva del Presidente della Regione Lazio n. R00004 del 7 agosto 2013 avente ad oggetto l’istituzione della Cabina di Regia per L’ attuazione delle politiche regionali ed europee (Coordinamento e gestione dei Fondi Strutturali e delle altre risorse finanziarie ordinarie e/o aggiuntive);
- la deliberazione della Giunta regionale 27 marzo 2009, n. 178 "Istituzione del Comitato regionale di coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.P.C.M. 21 dicembre 2007" s.m.i.;
- a deliberazione del Consiglio regionale del 10 aprile 2014, n. 2 “Linee di indirizzo per un uso efficiente delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo 2014-2020”;
- la deliberazione della Giunta regionale 21 giugno 2016, n. 349 “Approvazione dello schema del Patto per le Politiche Attive” tra la Regione Lazio e le Parti Sociali”;
- la deliberazione della Giunta regionale 26 luglio 2016 n. 433 “Istituzione della Rete Regionale dei Servizi per il Lavoro del Lazio”;
- la deliberazione di Giunta regionale 28 dicembre 2018 n. 861 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macro aggregati per le spese”;
- la deliberazione di Giunta regionale 28 dicembre 2018 n. 862 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa”;



- la deliberazione di Giunta regionale 5 febbraio 2019, n. 64 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera c), della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14 e dell’articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26”;
- la deliberazione di Giunta regionale 22 gennaio 2019, n. 16 “Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021, ai sensi dell’articolo 28, comma 6, del regolamento regionale 9 novembre 2017. Aggiornamento del bilancio reticolare, ai sensi dell’articolo 29 del r.r. n. 26/2017”;
- la deliberazione di Giunta regionale 9 aprile 2019, n. 192 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021 – Variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa, per l'anno 2019, riferita a risorse coperte con avanzo di amministrazione vincolato, capitolo di entrata 000011, ed il capitolo di spesa F31130. Variazione di bilancio, in termini di competenza, per l'anno 2020, riguardante il fondo pluriennale vincolato, capitolo di entrata 000006 ed il capitolo di spesa F31130.”;
- la deliberazione della Giunta regionale del 1° ottobre 2019 n. 682 “Approvazione nuova Direttiva concernente l'accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento”;
- il Piano nazionale della prevenzione 2014-2020 adottato con Intesa in Conferenza Stato-Regioni (rep. Atti n. 156 del 13 novembre 2014 e con il successivo accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (rep. Atti n. 56 del 25 marzo 2015);
- il Piano regionale della prevenzione 2014-2020 della Regione Lazio, di cui al Decreto del Commissario ad Acta n. U00309 del 6 luglio 2015 come modificato e integrato dal DCA n. U00593 del 16 dicembre 2015;
- il Protocollo d’intesa INAIL Lazio e Regione Lazio in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro del 5 luglio 2016;
- l’Accordo adottato in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome il 20 novembre 2008 recante “Accordo ai sensi dell’art. 11, comma 7, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, per individuare le priorità per il finanziamento di attività di promozione della cultura e delle azioni di prevenzione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.”;
- L’Accordo 21 dicembre 2011 adottato in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- il decreto interministeriale 17 dicembre 2009 recante “Realizzazione di progetti formativi previsti dall’art. 11 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Ripartizione dello stanziamento di bilancio per l’esercizio finanziario 2009.”;
- la Circolare del Segretario Generale della Giunta regionale, prot. n. 131023 del 18 febbraio 2019, e le eventuali e successive integrazioni con la quale sono fornite le indicazioni relative alla gestione del bilancio regionale 2019-2021;
- deliberazione n. 230 del 18 aprile 2019 Approvazione schema di Protocollo d’Intesa finalizzato alla promozione della salute e della sicurezza sul lavoro denominato “*Più Salute e sicurezza sul lavoro*”.

1. Domanda di ammissione a finanziamento (Allegato A – 01);
2. Dichiarazioni redatte sul modello (Allegato A - 02 a e b);
3. Dichiarazioni *de minimis* (Allegato A – 03);
4. Dichiarazione d'intenti per la costituzione dell'ATI/ATS (Allegato A – 04);
5. Atto unilaterale di impegno (Allegato B);
6. Formulario di presentazione della proposta (Allegato C);
7. Scheda finanziaria di progetto (Allegato D);
8. Modulo informativo per l'iscrizione dell'aiuto al RNA (Allegato E);
9. Consenso al trattamento dei dati personali (Allegato F);
10. Schema tipo di garanzia fideiussoria (Allegato G).